



Chi emana le leggi sullo sport?

Autore : Federica Fontana

Data: 21/11/2017

Sport: vediamo chi detta la normativa e se rileva la distinzione tra attività sportiva agonistica e non agonistica

Circa l'importanza dello **sport** per la **salute psico-fisica** della persona abbiamo già parlato. Abbiamo già visto quali competenze servono per **diventare istruttori di una palestra** (in proposito, leggi: [Palestre: le qualifiche per diventare istruttori](#)). Abbiamo, inoltre, visto tutte le agevolazione ed i **bonus** previsti in materia di sport (per approfondimenti, vedi: [Sport: ecco tutti i bonus e le agevolazioni](#)). Vediamo di seguito a chi spetta la competenza ad emanare le leggi in materia di sport, se allo Stato oppure alle Regioni.

Lo sport nella Costituzione prima della riforma del 2001

La nostra **Costituzione**, prima della **riforma del 2001 [1]**, non conteneva un esplicito riferimento allo sport. Il termine "sport" non figurava, infatti, né in tema di **diritti fondamentali** della persona né in tema di **riparto delle competenze in materia legislativa** tra lo **Stato** e le **Regioni**. Questo non vuol dire che non vi erano norme suscettibili di trovare applicazione riguardo al fenomeno sportivo; al contrario, alcune norme, seppur in modo indiretto, si riferivano, già allora, anche al mondo dello sport: si pensi alla tutela apprestata dalla Costituzione ai diritti della persona sia come singolo sia nelle **formazioni sociali** ove si svolge la sua personalità **[2]**, al riconoscimento del **diritto di associarsi [3]**, alla **tutela della salute** non solo come diritto fondamentale dell'individuo ma anche come **interesse della collettività [4]**,



al principio di libera iniziativa economica privata **[5]**, al diritto di agire in giudizio per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi **[6]**.

Lo sport nella Costituzione dopo la riforma del 2001

L'espressione "**ordinamento sportivo**" è entrata a far parte del lessico utilizzato dalla nostra Carta Costituzionale solo in seguito alla riforma del 2001, artefice di averci offerto una nuova linea di demarcazione in tema di rapporti tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo.

A chi spetta emanare le norme in materia sportiva?

In particolare, è stato stabilito che è compito delle **Regioni** emanare norme di dettaglio in tema di "ordinamento sportivo" **[7]**; conseguentemente, lo Stato ha il compito di delineare i principi fondamentali della materia.

Cosa si intende per ordinamento sportivo?

È evidente come operazione imprescindibile per stabilire se ad emanare la normativa in materia sportiva debba essere lo Stato o le Regioni sia quella di stabilire cosa debba intendersi per "ordinamento sportivo".

La distinzione tra attività sportiva agonistica e non agonistica

Secondo una prima impostazione della problematica è opportuno distinguere tra **attività sportiva agonistica** e **attività sportiva non agonistica (amatoriale)**. Viene, in particolare, in rilievo una **sentenza** emessa dalla **Corte Costituzionale** nel **1987 [8]**, nella quale viene affermato che, mentre l'organizzazione delle attività sportive agonistiche spetta al **Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)**: ente pubblico cui spetta l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale,



promuovendo la massima diffusione della pratica sportiva), l'organizzazione delle attività sportive non aventi carattere agonistico spetta alle Regioni. Da tale distinzione, i giudici della Corte, nella sentenza in oggetto, hanno fatto discendere la seguente conseguenza: mentre lo Stato programma e decide gli interventi sugli **impianti** e sulle **attrezzature** necessari per organizzare le attività sportive agonistiche, le Regioni hanno la medesima competenza in relazione all'organizzazione delle attività sportive non agonistiche. Pertanto, alla luce di tali constatazioni, è stato ritenuto che solo l'attività sportiva agonistica è idonea ad essere ricompresa nell'ambito del concetto di "ordinamento sportivo".

La sentenza della Corte Costituzionale del 2004

La distinzione tra attività sportiva agonistica e attività sportiva non agonistica risulta oggi abbandonata. Innanzitutto, è stato rilevato come lo sport avente carattere agonistico sia un'attività sportiva competitiva svolta in modo organizzato che non necessariamente deve essere oggetto di regolamentazione da parte del Coni. Inoltre, anche l'attività sportiva svolta in modo amatoriale richiede l'utilizzo di impianti in linea con la **normativa tecnica** concernente lo sport. A sostegno di tale impostazione si richiama una sentenza della Corte Costituzionale del **2004 [9]**, nella quale non si fa più riferimento alla distinzione tra attività sportiva agonistica ed amatoriale per ripartire la competenza tra lo Stato e le Regioni. Come specificato dai giudici, la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientra nella materia relativa all'ordinamento sportivo. Pertanto, lo Stato si deve limitare a dettare norme di principio, mentre alle Regioni è demandata la disciplina di dettaglio: ciò vale sia che l'impianto venga destinato alla pratica di attività sportiva agonistica, sia che venga destinato alla pratica di attività sportiva amatoriale.

Note:

[1] L. Cost. n. 3 del 18 ottobre 2001, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".

[2] Art. 2 Cost.

[3] Art. 18 Cost.

[4] Art. 32 Cost.



[5] Art. 41 Cost.

[6] Artt. 24, 103 e 113 Cost.

[7] Art. 117, co III, Cost.

[8] C. Cost., sent. n. 517 del 17 dicembre 1987.

[9] C. Cost., sent. n. 424 del 29 dicembre 2004.

Autore immagine: Pixabay.com